

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE

(Lavoro, Emigrazione, Previdenza sociale)

GIOVEDÌ 17 DICEMBRE 1970

(34^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Vicepresidente BRAMBILLA

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni:

« Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato con legge 8 maggio 1949, n. 285, e ratificato con ulteriori modificazioni dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, concernente provvedimenti per la cooperazione » (1244) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 399, 402, 407, e <i>passim</i>
ALBANI	412
BISANTIS	403, 406, 407
BONATTI	401, 404, 407
COPPO	407
DE MARZI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale	401, 402, 404 e <i>passim</i>
FERMARIELLO	400
POZZAR, relatore	400, 401, 403 e <i>passim</i>
RICCI	411
ROBBA	400, 401, 402 e <i>passim</i>
TORELLI	404, 407, 408
VARALDO	400, 401, 406
VIGNOLA	404, 405
VIGNOLO	404, 411

La seduta inizia alle ore 10,30.

Sono presenti i senatori: *Abbiati Greco Casotti Dolores, Accili, Albani, Angelini, Bonatti, Brambilla, Coppo, De Vito, Di Prisco, Fermariello, Magno, Palazzeschi, Pozzar, Ricci, Robba, Segreto, Valsecchi, Varaldo, Vignola e Vignolo.*

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale De Marzi.

RICCI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

« Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 157, modificato con legge 8 maggio 1949, e ratificato, con ulteriori modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, concernente provvedimenti per la cooperazione » (1244) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche al decreto legi-

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)34^a SEDUTA (17 dicembre 1970)

slativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato con legge 8 maggio 1949, n. 285, e ratificato con ulteriori modificazioni dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, concernente provvedimenti per la cooperazione », già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione degli articoli, sospesa nella seduta del 2 dicembre. Ricordo alla Commissione che in quella seduta venne accantonato l'articolo 8 in attesa che venisse approvato il decretone per la parte relativa a questa materia, ed oggi ci troviamo di fronte ad un emendamento sostitutivo dell'intero articolo, proposto dalla Sottocommissione, del seguente tenore:

« Le società cooperative e i loro consorzi sono esenti dall'imposta sulle società a condizione che siano entrambi retti e disciplinati dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata e che siano iscritti nei registri prefettizi o nello schedario generale della cooperazione ». Questa proposta di emendamento riproduce l'articolo 8 così come è stato approvato nel decretone.

F E R M A R I E L L O . Dichiaro di essere d'accordo su tale formulazione.

R O B B A . Ritengo che sia difficile dimostrare che queste cooperative non hanno fini di lucro. Quando si lavora e si maneggia del denaro, come si fa a dimostrare che non vi sono fini di lucro? Questo fine, a mio avviso, c'è sempre.

Trovo che l'articolo 8, così come è formulato, non dà sufficienti garanzie per quanto concerne l'esenzione dall'imposta sulle società. Occorrerebbe stabilire qualche principio più preciso e più controllabile per poter mettere in funzione questa esenzione.

P O Z Z A R , *relatore*. Vorrei ricordare al senatore Robba, il quale del resto ha fatto parte della Sottocommissione che ha elaborato la modifica proposta, e a tutti gli onorevoli colleghi che ogni qual volta questo disegno di legge fa riferimento ai requisiti mutualistici senza fini di lucro si rifà esattamente all'articolo 26 del decreto le-

gislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577. È proprio nell'articolo 26 che vengono precisati i requisiti mutualistici necessari perchè una cooperativa sia riconosciuta come tale. Nel corso della discussione svoltasi nella Sottocommissione più volte siamo stati in procinto di eliminare tutti i riferimenti ai requisiti mutualistici, eccetera, e di citare semplicemente l'articolo 26 della legge 14 dicembre 1947; ma abbiamo preferito non farlo sempre, anche se, in sostanza, ci si riferisce sempre a quell'articolo, il quale recita: « Agli effetti tributari si presume la sussistenza dei requisiti mutualistici quando negli statuti delle cooperative siano contenute le seguenti clausole:

a) divieto di distribuzione dei dividendi superiori alla ragione dell'interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente versato;

b) divieto di distribuzione delle riserve fra i soci durante la vita sociale;

c) devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale — dedotto soltanto il capitale versato e i dividendi eventualmente maturati — a scopi di pubblica utilità, dei quali è competente a giudicare l'amministrazione finanziaria.

In caso di controversia decide il Ministro per le finanze, d'intesa con quelli per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la Commissione centrale per le cooperative ».

Quindi mi pare che siamo sufficientemente garantiti dalla esistenza di questo più volte richiamato articolo 26 del decreto legislativo del 1947. Per dare maggiore forza a questo articolo poi, nella scorsa seduta, in un successivo articolo, che ora non ricordo, abbiamo richiesto non solo l'esistenza di tali requisiti mutualistici ma anche la loro costante verifica.

V A R A L D O . Io non ero presente quando sono stati approvati gli altri articoli del provvedimento in discussione, però mi pare che il riferimento alla vecchia legge proprio in questo punto sia quanto mai opportuno. Se poi questa citazione è già stata fatta in

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)34^a SEDUTA (17 dicembre 1970)

altri articoli, allora può anche essere superfluo ripeterla in questo articolo.

R O B B A . Desidero dire al collega Pozzar che la sua spiegazione mi ha convinto. Però, per quanto riguarda la stesura di questo articolo 8, sarei dell'opinione, già espressa dal senatore Varaldo, di richiamarci proprio in questa sede all'articolo 26.

B O N A T T I . Tutti sappiamo che i bilanci delle cooperative debbono essere deliberati e approvati dai rispettivi consigli e dalle assemblee ed inviati al tribunale; sappiamo altresì che questi bilanci vengono inviati alla commissione provinciale, che fa capo al prefetto, che li esamina. In questa sede vengono fatti tutti i rilievi e, a volte, anche severi richiami quando le cooperative ed i consigli di amministrazione si allontanano e non rispettano alla lettera le norme contenute nelle disposizioni che regolano la materia. Ma c'è ancora dell'altro. Il Ministero del lavoro ha giustamente voluto — e noi ci siamo associati — che ogni biennio vi sia l'ispezione; questa non è altro che il controllo di una relazione e chi fa tale relazione (a volte sono i dirigenti delle cooperative a farle) sa che in base al codice penale ha delle precise responsabilità se i bilanci vengono alterati ai fini di sottrarre la società dai suoi obblighi, e quindi dal pagare determinate tasse, determinati oneri.

Mi pare, quindi, che questo sia più che sufficiente per essere garantiti. Tutto il resto è semplicemente un cavillo, è soltanto una forzatura — mi consenta di dirlo, senatore Robba — perchè ci sono tre controlli e, oltre a questi, c'è anche la coscienza dei lavoratori.

R O B B A . Alla legge non interessa la coscienza, interessano i fatti!

D E M A R Z I , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo è per il testo preparato dalla sottocommissione e vorrei far presente, ripetendo quanto già detto altre volte, che in Italia noi abbiamo la cooperazione più controllata e

più frenata rispetto a quella esistente nell'ambito non solo dell'Europa ma di tutta l'alleanza internazionale della cooperazione. Abbiamo preferito non citare l'articolo 26 della legge del 1947 perchè, come è noto, sta operando una commissione di studio ad alto livello per una revisione legislativa totale — questa è ancora una revisione parziale —, e siccome nella revisione dovremo adeguarci alle deliberazioni degli altri paesi, i canoni della mutualità saranno quelli che verranno fuori da questa revisione.

Vorrei pregare il senatore Robba di leggere alcuni giornali di ispirazione politica a lui vicina come « 24 ore », il « Globo », il giornale della Confagricoltura per rilevare come essi facciano delle critiche al lavoro che stiamo compiendo perchè dicono che stiamo portando avanti un provvedimento troppo modesto, cioè che non abbiamo fatto per la cooperazione quel passo più arduo che si dovrebbe fare.

P O Z Z A R , *relatore*. Sono favorevole al mantenimento del testo proposto dalla Sottocommissione, anche perchè la nuova formulazione del successivo articolo 12 fa esplicito ed ampio riferimento all'articolo 26 del decreto legislativo n. 1577.

V A R A L D O . Da parte mia rinuncio a presentare l'emendamento, anche se ritengo che ai fini di una più chiara interpretazione sarebbe stato preferibile inserire in quest'articolo, anzichè nel successivo articolo 12, il riferimento alla norma anzidetta.

P O Z Z A R , *relatore*. D'altra parte, vi è anche la ragione tecnica di non lardellare — si dice così in buon toscano — gli articoli della legge di troppe citazioni.

R O B B A . Avendo ascoltato attentamente le dichiarazioni del rappresentante del Governo, ho rilevato che in pratica miriamo entrambi allo stesso scopo. Ritengo che una maggiore precisazione non dovrebbe affatto mutare la sostanza dell'articolo 8; se la modificazione non venisse accolta, ciò significherebbe che si intende volutamente lasciare la norma in un testo non sufficientemente

preciso. È questa la ragione per la quale presento formalmente un emendamento tendente ad aggiungere, dopo le parole: « principi della mutualità », le altre: « secondo il disposto dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577 ».

D E M A R Z I, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Vorrei chiarire al senatore Robba che il richiamo dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 1577 ha un senso se riferito al testo di cui al successivo articolo 12, giacchè esso precisa i principi mutualistici a fini tributari. Inserire il riferimento nel presente articolo, significa continuare dopo oltre venti anni con quelle stesse remore che ora abbiamo deciso di eliminare...

R O B B A. Dunque, intendete modificare il rapporto!

D E M A R Z I, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Certamente, proprio per consentire alla cooperazione di prendere respiro.

R O B B A. Sono grato al rappresentante del Governo di aver chiarito il proprio pensiero!

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Robba tendente ad aggiungere, dopo le parole: « principi della mutualità » le altre: « secondo il disposto dell'articolo 26 della legge 1947 numero 1577 ».

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 8 nel testo proposto dalla Sottocommissione, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Art. 12.

(Prestiti dei soci).

Ferme restando le norme più favorevoli vigenti in materia, si presume che non siano produttive di interessi le somme trattenute

da cooperative di lavoro ed agricole e dai loro consorzi ai propri soci a titolo di anticipazioni rimborsabili, per la costruzione di nuovi impianti, a condizione che negli statuti siano espressamente previste le norme di cui all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modifiche.

L'accertamento di cui al secondo comma dell'articolo 86 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, è subordinato alla condizione che gli interessi siano accertati sulla scorta dei libri, scritture e documenti contabili, nonchè in base ad elementi e dati concreti raccolti dall'ufficio.

La Sottocommissione ha proposto il seguente nuovo testo:

Art. 12.

(Prestiti dei soci).

Sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile, categoria *a*) le somme che, oltre alle quote di capitale sociale, i soci versano alle società cooperative e loro consorzi o che questi trattengono ai soci stessi, purchè concorrano le seguenti condizioni:

a) che i versamenti e le trattenute siano effettuati esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale e non superino, per ciascun socio, persona fisica, la somma di lire quattro milioni. Per le cooperative di conservazione, lavorazione, trasformazione ed alienazione di prodotti agricoli e per le cooperative di produzione e lavoro tale limite è di otto milioni;

b) che gli interessi corrisposti sulle predette somme non superino il saggio degli interessi legali;

c) che negli statuti delle società cooperative e loro consorzi siano inderogabilmente previste, ed in fatto osservate, le clausole di cui all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con legge 2 aprile 1951, n. 302 e successive modificazioni ed integrazioni e che le cooperative ed i con-

zorzi stessi siano iscritti nei registri prefettizi o nello schedario generale della cooperazione.

L'articolo 86 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 non si applica alle società cooperative e ai loro consorzi.

Le modalità e la durata dei conferimenti previsti dal presente articolo sono determinate dagli enti cooperativi con apposito regolamento.

P O Z Z A R, *relatore*. Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, nella scorsa seduta ci fermammo all'articolo 12, sul quale erano sorte talune difficoltà; io stesso rilevai l'opportunità che fossero posti precisi limiti per quanto riguarda i prestiti dei soci e garanzie per la loro restituzione. In tal senso la Sottocommissione ha rielaborato il testo dell'articolo modificandolo sostanzialmente. In particolare, sono state precisate le seguenti condizioni per l'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile delle somme versate dai soci o trattenute agli stessi:

« *a*) che i versamenti e le trattenute siano effettuati esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale e non superino, per ciascun socio (ecco i limiti di cui parlo poc'anzi) persona fisica, la somma di lire quattro milioni. Per le cooperative di conservazione, lavorazione, trasformazione ed alienazione di prodotti agricoli e per le cooperative di produzione e lavoro tale limite è di otto milioni;

b) che gli interessi corrisposti sulle predette somme non superino il saggio degli interessi legali (tale norma non era prevista nel precedente testo);

c) che negli statuti delle società cooperative e loro consorzi siano inderogabilmente previste, ed in fatto osservate (altra precisazione quanto mai opportuna) le clausole di cui all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con legge 2 aprile 1951, n. 302 e successive modificazioni ed integrazioni e che le cooperative ed i consorzi

stessi siano iscritti nei registri prefettizi o nello schedario generale della cooperazione ».

È stato poi inserito il seguente comma: « L'articolo 86 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, non si applica alle società cooperative e ai loro consorzi ».

Infine, secondo i voti espressi dalla Commissione, è stato aggiunto: « Le modalità e la durata dei conferimenti previsti dal presente articolo sono determinate dagli enti cooperativi con apposito regolamento »: ciò per evitare che un improvviso ritiro dei prestiti da parte dei soci possa essere di grave nocimento alla cooperativa.

R O B B A. Cosa stabilisce esattamente l'articolo 86 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette?

P O Z Z A R, *relatore*. Ne leggo il testo: « I redditi dei capitali dati a mutuo o altrimenti impiegati in modo che ne derivi un reddito in somma definitiva e le rendite perpetue sono valutati nella misura risultante dai relativi titoli e senza alcuna detrazione.

Si può accertare l'esistenza del reddito e valutarlo anche se dal titolo non appare stipulato alcun interesse ovvero appare indicato un interesse in misura inferiore a quella effettiva ».

In sostanza, quattro sono i nuovi punti rispetto al precedente testo: il limite di quattro e otto milioni per i versamenti di ciascun socio; il divieto che il saggio di interesse superi quello legale; le modalità per la restituzione dei prestiti ed infine l'accenno al richiamato articolo 86 della legge 29 gennaio 1958, n. 645, che non si applica alle società cooperative.

Comunico, infine, che la Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole sul nuovo testo.

B I S A N T I S. La nuova dizione dell'articolo precisa che « sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile, categoria A), le somme che, oltre alle quote di capitale sociale, i so-

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)34^a SEDUTA (17 dicembre 1970)

ci versano alle società cooperative...» Poichè l'imposta di ricchezza mobile colpisce il reddito, quindi gli interessi sulle somme e non le somme stesse, a me sembra che il testo così formulato si presti a creare confusione nell'interpretazione della norma. Ritengo pertanto necessario che si precisi che l'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile riguarda gli interessi sulle somme.

T O R E L L I Mi soffermo anch'io sulla prima parte dell'articolo 12 e concordo con quanto detto dal collega Bisantis, cioè che occorre modificare questa dizione perchè l'imposta di ricchezza mobile colpisce il reddito.

Vorrei poi chiedere agli onorevoli colleghi se non ritengono troppo alto il limite di quattro e otto milioni previsto nell'articolo.

D E M A R Z I, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Magari li versassero!

T O R E L L I. Li possono versare.

V I G N O L O. Vi sono tanti che non pagano le tasse!

D E M A R Z I, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Ma il socio non ha alcun guadagno; prende il cinque per cento.

T O R E L L I. Ma non è tassabile.

D E M A R Z I, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Ma qui parliamo di esenzione dall'imposta che paga la cooperativa e non che pagano i soci.

T O R E L L I. Io parlo degli apporti extra quota

D E M A R Z I, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. D'accordo, ma chi è tassato non è il socio che porta i soldi, ma la cooperativa.

T O R E L L I. Mi pare sia chiaro che io non faccio alcun raffronto con il passato, mi limito a prendere in considerazione il testo

attuale, il quale dice: « Sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile categoria A) le somme (qui bisognerebbe dire i redditi sulle somme) che... »

B O N A T T I. No, si tratta proprio delle somme e non dei redditi.

T O R E L L I. Direi di no perchè l'esenzione colpisce i redditi, colpisce gli interessi e non le somme. Comunque, dicevo: «... le somme che, oltre alle quote di capitale sociale, i soci versano alle società cooperative e loro consorzi...» Quindi io, come socio di una cooperativa, pago la mia quota di capitale sociale; in più verso alla cooperativa i miei risparmi. Questi miei risparmi potrei investirli in cento altri modi, ma questo è un modo molto utile di investimento. Ora quattro milioni non è certo un limite troppo elevato; quando però questo investimento può essere fatto da ogni persona fisica che compone una famiglia il discorso comincia a diventare diverso.

D E M A R Z I, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il socio è uno.

T O R E L L I. Io posso essere un socio, mia moglie un altro e mio figlio un altro ancora.

D E M A R Z I, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Dipende dal tipo di cooperativa; se è una cooperativa agricola questo non è possibile.

T O R E L L I. In una cooperativa di consumo però è ammesso, ed io posso metterci cinque soci membri della mia famiglia per un ammontare complessivo di 20 milioni. Questo lo dico per scrupolo.

V I G N O L A. Mi scusi, senatore Torelli, ma qui si parla di cooperative di conservazione, lavorazione, trasformazione ed alienazione di prodotti agricoli.

T O R E L L I. Questa è la seconda parte; io mi fermo alla prima parte per la quale ci pone il limite di quattro milioni. Negli altri

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)34^a SEDUTA (17 dicembre 1970)

casi capisco che possa esservi un rischio; ma nel primo caso una famiglia di cinque persone, tutti soci di una cooperativa di lavoro, può investire il proprio risparmio, che al limite può arrivare anche a 20 milioni, percependo un reddito del 5 per cento esente da qualsiasi imposta di ricchezza mobile, mentre se con questo risparmio compra dei titoli cade senz'altro nelle reti del tributo. Ora mi pare che una cosa del genere, da un punto di vista fiscale e di giustizia perequativa, sia poco accettabile.

D E M A R Z I , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Se compra obbligazioni ugualmente non paga nulla. Ora io chiedo: la vogliamo aiutare o non la vogliamo aiutare la cooperazione?

V I G N O L A . Non comprendo perchè se si comprano delle obbligazioni che danno il 7 per cento senza pagare nulla tutto va bene, mentre sorgono tante preoccupazioni se si prende il 5 per cento facendo un investimento nella cooperazione.

R O B B A . Ma nel primo caso ci si rimette il 30 per cento di capitale.

D E M A R Z I , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Con le obbligazioni non ci si rimette nulla.

V I G N O L A . Consentitemi di dire qualche parola per chiarire i termini del provvedimento che stiamo discutendo. Vi è una serie di provvedimenti per tonificare alcuni settori; quello che stiamo esaminando è un provvedimento che intende tonificare il settore della cooperazione trasponendo in tale settore cose che sono già state acquisite in altri settori. Se si comprano ad esempio delle obbligazioni se ne ricava un reddito del 7 per cento senza pagare assolutamente nulla di imposta. Noi vogliamo quindi, attraverso questo provvedimento, agevolare allo stesso modo un altro settore cui diamo i benefici fiscali che sono stati previsti per altri settori. Si tratta di chiarire, pertanto, se siamo d'accordo che ci troviamo di fronte ad un settore che deve essere tonificato.

D E M A R Z I , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Vorrei aprire una parentesi per sottolineare che, nel corso della discussione sul decretone, il Governo si è già pronunciato su questo aspetto.

R O B B A . Desidero anzitutto chiarire di essere d'accordo sull'opportunità di favorire la cooperazione e che proprio con tale intento ho partecipato ai lavori della Sottocommissione. Ritengo però, che anche in questo settore occorra porre dei limiti ragionevoli, limiti dei quali si è parlato in sede di Sottocommissione ma che poi non sono stati esattamente definiti. Il collega Pozzar mi permetterà pertanto di interloquire...

P O Z Z A R , *relatore*. I limiti sono stati posti.

R O B B A . È vero, ma non sono stati concordati con i membri della Sottocommissione. Pertanto, anche per giungere ad un punto d'incontro, propongo che i limiti dei versamenti siano ridotti rispettivamente da quattro a tre milioni per le cooperative non di lavoro e da otto a sei milioni per le cooperative di produzione e lavoro.

P O Z Z A R , *relatore*. Faccio notare al senatore Robba di aver cercato, nella formulazione dell'articolo, di tener presente quanto egli aveva detto in Sottocommissione, anche perchè l'opportunità di porre dei limiti mi ha trovato perfettamente consenziente. D'altra parte, lo stesso senatore Robba aveva indicato come cifra massima il doppio del capitale: di qui il limite di quattro milioni...

R O B B A . C'è stato evidentemente un equivoco, giacchè io intendevo dire che si poteva stabilire una cifra che portasse, in totale, al raddoppio del capitale.

P O Z Z A R , *relatore*. In ogni caso, desidero far notare — come hanno già detto altri colleghi in termini generali — che lo spirito, il significato e l'obiettivo del presente provvedimento sono quelli di aiutare la cooperazione, allo stesso modo che si sono aiutate con la parte III del decretone l'indu-

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)34^a SEDUTA (17 dicembre 1970)

stria, l'agricoltura e il commercio. In sede di relazione generale misi in evidenza che la legislazione in materia di cooperazione era ferma alla vetusta legge del 1947 e che occorreva quindi, nell'attesa della grande riforma preannunciata dal sottosegretario De Marzi, innovare profondamente e realizzare qualcosa di concreto e di positivo per risollevare la cooperazione dalla grave situazione di crisi che oggi attraversa. Il disegno di legge in esame — sul quale le organizzazioni interessate e il Governo si sono dichiarati consenzienti — intende appunto tonificare il settore, perchè possa agevolmente raggiungere i propri scopi altamente sociali. Di esso si è parlato in sede di esame del decretone e la stessa Commissione finanze e tesoro, alla quale spettava eventualmente fare le osservazioni più pertinenti, ha manifestato il proprio parere favorevole.

Ripeto che l'articolo 12 nella sua iniziale stesura era passibile di critiche legittime, giacchè un socio, pur avendo versato un capitale di due milioni di lire, avrebbe potuto concorrere con un prestito di cinquanta milioni e così diventare di fatto, anche se non giuridicamente, padrone della cooperativa. Tali rilievi li ho fatti miei ed abbiamo così posto un limite rispettivamente di quattro ed otto milioni, pari al doppio del capitale versato. Insisto pertanto per l'approvazione dell'articolo nel testo formulato.

Per quanto riguarda l'osservazione se siano esenti dall'imposta di ricchezza mobile le somme o gli interessi sulle stesse, debbo confessare che la mia competenza in materia è limitata. D'altra parte, non posso non osservare che la 5^a Commissione non ha ritenuto di fare alcuna osservazione, mentre riconosco che la precedente dizione dell'articolo dava ragione ai colleghi Torelli e Bisantis giacchè disponeva che « ferme restando le norme più favorevoli vigenti in materia, si presume che non siano produttive di interessi le somme trattenute da cooperative di lavoro ed agricole ».

V A R A L D O . Per semplificare la questione, basterebbe ripetere la formula già approvata dalla Camera dei deputati: « Ferme restando le norme più favorevoli vigenti in

materia, si presume che non siano produttive di interessi le somme che », e quindi far seguire il nuovo testo dell'articolo.

P O Z Z A R , *relatore*. Non lo ritengo possibile, anche perchè il punto b) parla esplicitamente di interessi corrisposti sulle somme.

D E M A R Z I , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Faccio osservare al senatore Varaldo che in tal modo non si finirebbe per favorire la cooperazione.

V A R A L D O . Usando la formula « si presume », si dice praticamente la stessa cosa.

B I S A N T I S . Se mi è consentito, vorrei che su questo punto si fosse maggiormente chiari: si tratta di una questione molto delicata.

Qui si parla di somme versate dai soci e si inserisce la presunzione che non siano produttive di interessi. Io sono contrario a questo principio in quanto mi sembra che se i soci percepiscono un interesse ne hanno pieno diritto. Ciò costituirebbe anzi un incoraggiamento alla cooperazione e ritengo che dai registri contabili delle cooperative queste cose debbano risultare. Secondo me il testo dell'articolo va modificato perchè non si può presumere che non si lucrino interessi quando questi interessi ci sono.

Credo che sull'articolo 12 la Commissione finanze e tesoro non si sia soffermata convenientemente se ha creduto bene di pronunciarsi con un parere favorevole. Poichè le somme che le società cooperative trattengono o ricevono dai soci non sono comunque soggette all'imposta di ricchezza mobile, allora questo primo comma del nuovo articolo 12 è perfettamente inutile. Io propongo di sostituire le parole « le somme », con le altre: « gli interessi sulle somme ».

D E M A R Z I , *sottosegretario di Stato per il lavoro*. Informo il collega Bisantis che su questa correzione è d'accordo il Governo.

B I S A N T I S . La ringrazio. Ciò sta ad indicare che non dicevo una cosa fuori della realtà.

P R E S I D E N T E . A questo punto mi sembra chiarito che chi paga l'imposta di ricchezza mobile è sempre il singolo socio.

Una seconda osservazione: questa modificazione indicata dal testo dell'articolo, può cambiare in qualche modo l'articolo nella sua sostanza.

C O P P O . Una precisazione andrebbe fatta per un solo caso: quando un socio compie un autofinanziamento. Si tratta di un caso particolarissimo che non può interessare noi in questa sede.

R O B B A . Qui si parla di esenzione dall'imposta di ricchezza mobile, categoria A. Quando io ho detto: limitiamo queste somme a una somma uguale a quella del capitale versato, mi riferivo evidentemente alle somme che non sono soggette all'imposta di ricchezza mobile. Se poi un socio vuole versare somme ancora maggiori, può farlo, ma su tutto quello che egli versa in più è giusto che paghi l'imposta di ricchezza mobile.

Mi sembra che concedere l'esenzione dalla ricchezza mobile per un'altra somma pari al capitale versato sia abbastanza.

B O N A T T I . Vorrei fare una osservazione per evitare possibili equivoci. La formulazione dell'articolo così come è si riferisce all'esenzione delle società cooperative dal pagamento dell'imposta di ricchezza mobile. Se si vuole introdurre il concetto illustrato dal collega Bisanti, non introduciamo in questo comma dell'articolo: io credo sarebbe meglio introdurlo al punto b).

D E M A R Z I , *sottosegretario di Stato per il lavoro*. Non è possibile. In questo modo complicheremmo enormemente le cose.

B O N A T T I . Non vedo perchè non sia possibile. Faccio presente che noi rischiamo di colpire le cooperative.

P R E S I D E N T E . L'obiezione del collega Bonatti non va sottovalutata. Tuttavia

mi pare che il riferimento specifico alle somme che i singoli soci versano alla società cooperativa sia una indicazione assoluta e precisa, che non lascia dubbi. D'altra parte lo stesso titolo: « Prestiti a soci » dovrebbe essere sufficiente a fugare ogni perplessità.

T O R E L L I . Risulterà comunque nello stenografico che le esenzioni fiscali di cui si parla, all'unanimità della Commissione si intendono riferite ai singoli soci, ai prestiti dei singoli soci, come è nel titolo, e che la società cooperativa non deve essere colpita da nessuna imposta in conseguenza di questi prestiti.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento presentato dal collega Bisanti, tendente a sostituire nel primo comma dell'articolo 12 le parole « le somme » con le altre « gli interessi sulle somme ».

(È approvato).

Anche al punto a) ci sono proposte di emendamento. Prego i colleghi di illustrarle.

R O B B A . Propongo di ridurre le quote massime che i soci possono versare, fissate nel testo in quattro e otto milioni per i due diversi casi previsti, rispettivamente a tre e a sei milioni.

P O Z Z A R , *relatore*. Io sarei per mantenere i limiti di quattro e otto milioni per ciascun socio.

D E M A R Z I , *sottosegretario di Stato per il lavoro*. Allo scopo di mantenere l'unanimità nella votazione del disegno di legge consiglieri la Commissione di accettare la proposta di emendamento.

B O N A T T I . Vorrei fare una proposta intermedia. Per il primo caso mi dichiaro favorevole alla riduzione della quota massima che i singoli soci di una società cooperativa possono versare da quattro a tre milioni. Per il secondo caso, che si riferisce alle società cooperative che svolgono la loro attività nel campo della conservazione, lavorazione, trasformazine e alienazione di prodot-

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

34ª SEDUTA (17 dicembre 1970)

ti agricoli, mi pare che una qualsiasi riduzione sia poco opportuna.

Ricordo alla Commissione quanto è avvenuto l'anno scorso nell'Italia centrale, dove ingentissimi quantitativi di prodotti agricoli sono stati distrutti, gettati nelle campagne, senza che nessuno potesse godere del frutto di tanto lavoro, perchè mancavano gli impianti di lavorazione dei prodotti stessi. Nel settore ortofrutticolo mancano impianti di conservazione, di trasformazione, di commercializzazione. Lasciando la quota come è creiamo un piccolo incentivo perchè siano finanziate queste attività particolari che sono molto preziose per la nostra economia. Quando ci si trova di fronte ad una impresa agricola del valore di mezzo miliardo o di un miliardo, mi sembra che non si possa pensare di ridurre da otto a sei milioni la quota che possono versare i soci delle società cooperative appartenenti a questa categoria economica.

T O R E L L I . Aderisco alla proposta del collega Bonatti in quanto elimina la mia preoccupazione, teorica se non pratica, dovuta al fatto che nel primo caso i soci delle cooperative potrebbero essere tutti membri di una famiglia, mentre nel secondo caso ciò è improbabile.

R O B B A . Mantengo il mio emendamento tendente a modificare le due quote, riducendole rispettivamente a tre e sei milioni.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento presentato dal collega Robba al punto *a*) dell'articolo 12, tendente a ridurre le quote che i soci di società possono versare nei due casi previsti, rispettivamente da quattro a tre milioni e da otto a sei milioni.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'emendamento presentato dal collega Bonatti al punto *a*) dell'articolo 12 tendente a modificare la prima quota di versamento dei soci, riducendola da quattro

a tre milioni, lasciando inalterata la seconda.
(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 12 nel testo proposto dalla Sottocommissione, che così risulta con l'emendamento testè approvato:

Art. 12.

(Prestiti dei soci)

Sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile, categoria *a*) gli interessi sulle somme che, oltre alle quote di capitale sociale, i soci versano alle società cooperative e loro consorzi o che questi trattengono ai soci stessi, purchè cocorrano le seguenti condizioni:

a) che i versamenti e le trattenute siano effettuate esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale e non superino, per ciascun socio, persona fisica, la somma di lire tre milioni. Per le cooperative di conservazione, lavorazione, trasformazione ed alienazione di prodotti agricoli e per le cooperative di produzione e lavoro tale limite è di otto milioni;

b) che gli interessi corrisposti sulle predette somme non superino il saggio degli interessi legali;

c) che negli statuti delle società cooperative e loro consorzi siano inderogabilmente previste, ed in fatto osservate, le clausole di cui all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con legge 2 aprile 1951, n. 302 e successive modificazioni ed integrazioni e che le cooperative ed i consorzi stessi siano iscritti nei registri prefettizi o nello schedario della cooperazione.

L'articolo 86 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, non si applica alle società cooperative e ai loro consorzi.

Le modalità e la durata dei conferimenti previsti dal presente articolo sono determinate dagli enti cooperativi con apposito regolamento.

(È approvato).

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

34ª SEDUTA (17 dicembre 1970)

La Sottocommissione propone il seguente articolo aggiuntivo 12-bis:

Art. 12-bis.

(Interpretazione autentica dell'articolo 147, lettera b), del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645).

Per riserve e saldi destinati alle coperture di specifici oneri e passività, di cui alle disposizioni in epigrafe, devono intendersi anche i fondi mutualistici e di previdenza costituiti dalle società cooperative e loro consorzi in esecuzione dell'ultimo comma dell'articolo 2536 del Codice civile.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Art. 13.

(Divieto di trasformazione delle società cooperative).

Le società cooperative non possono essere trasformate in società ordinarie, anche se tale trasformazione sia deliberata all'unanimità.

(È approvato).

Art. 14.

(Commissioni provinciali di vigilanza).

A decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, la Commissione provinciale di vigilanza, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modifiche, viene integrata da un rappresentante dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

(È approvato).

Art. 15.

(Contributi e spese per le ispezioni).

L'articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947,

n. 1577, ratificato con modificazioni dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, è sostituito dal seguente:

« Le società cooperative dovranno versare, in relazione al numero dei soci ed al capitale versato, un contributo per le spese relative alle ispezioni ordinarie nella misura e con le modalità che saranno stabilite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Le cooperative che sono aderenti alle associazioni nazionali di cui all'articolo 4 del presente decreto, verseranno tale contributo alla rispettiva associazione. Le altre verseranno i contributi stessi al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che provvederà a depositarli presso un istituto di credito di diritto pubblico.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale saranno stabilite le modalità relative all'amministrazione dei contributi di pertinenza del Ministero, i quali saranno destinati alla copertura delle spese comunque connesse con le ispezioni ordinarie, comprese quelle per la formazione di personale qualificato per l'esecuzione delle ispezioni medesime.

Qualora al termine di ciascun biennio le spese sostenute dal Ministero risultassero inferiori al gettito dei contributi di revisione, il Ministero disporrà l'erogazione della differenza per lo svolgimento di corsi atti a formare personale qualificato per l'esecuzione delle ispezioni ed a favore del movimento cooperativo in genere, anche tramite le associazioni nazionali di categoria giuridicamente riconosciute.

Le spese relative alle ispezioni straordinarie saranno a carico del bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ».

(È approvato).

Art. 16.

(Commissione centrale per le cooperative).

Il quarto comma dell'articolo 18 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)34^a SEDUTA (17 dicembre 1970)

Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

« La Commissione è convocata dal suo presidente con ordine del giorno che dovrà comprendere anche gli argomenti proposti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale ha comunque facoltà di partecipare alle adunanze ».

(È approvato).

Art. 17.
(Comitato).

L'articolo 19 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

« La Commissione centrale per le cooperative costituisce nel suo seno un Comitato composto:

- 1) dal presidente e dal vice-presidente della Commissione;
- 2) da tre membri scelti fra quelli indicati al numero 2) dell'articolo 18;
- 3) da un rappresentante per ciascuna associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela riconosciuta.

I componenti del Comitato, in caso di impedimento o di assenza, possono farsi sostituire da altri membri — effettivi o supplenti — della Commissione centrale per le cooperative, appartenenti alla rispettiva amministrazione o associazione.

Spetta al Comitato:

- a) esprimere il proprio parere sui ricorsi al Ministero del lavoro e della previdenza sociale contro i provvedimenti prefettizi ai sensi del Regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, e del presente decreto;
- b) esprimere in via definitiva il proprio parere, nei casi di urgenza sulle questioni di competenza della Commissione;
- c) esprimere il proprio parere sulle questioni di competenza della Commissione che la Commissione stessa ritenga di deferire, per l'esame in via definitiva, al Comitato o per quelle per le quali la Commissione riten-

ga di affidare al Comitato, eventualmente integrato da altri membri della Commissione o dagli esperti di cui all'articolo 20, comma quarto, compiti di studio o di preventivo esame.

Il Comitato può anche, nei casi nei quali è investito dell'esame in via definitiva delle questioni, rinviarle alla Commissione su richiesta di almeno tre membri.

Il Comitato si riunisce ordinariamente almeno una volta al mese e straordinariamente su richiesta del Presidente o di almeno tre membri ».

(È approvato).

La Sottocommissione propone di inserire, dopo l'articolo 17, un articolo aggiuntivo 17-bis del seguente tenore:

Art. 17-bis.

(Diffusione dei principi cooperativi)

Dopo l'articolo 29 del decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577 è aggiunto il seguente articolo 29-bis:

« Oltre alle funzioni di vigilanza previste dalle somme vigenti spetta al Ministero del lavoro e della previdenza sociale assumere iniziative intese a favorire:

- a) la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- b) lo sviluppo e la diffusione dei principi cooperativi anche attraverso corsi per operatori;
- c) la qualificazione professionale dei dirigenti di cooperative.

Le funzioni di cui ai punti a) e c) saranno attuate per il tramite delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo debitamente riconosciute; le iniziative di cui al punto b) saranno attuate con la collaborazione delle predette Associazioni.

La relativa spesa graverà sul cap. 1241 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario 1970, e sui corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)34^a SEDUTA (17 dicembre 1970)

P O Z Z A R , *relatore*. Desidero presentare un emendamento all'articolo 17-*bis*. Tale articolo parla di diffusione dei principi cooperativi ed esso è opportuno per impegnare il Ministero del lavoro non solo nelle funzioni di vigilanza burocratica ed amministrativa ma anche nello sviluppo e nella propaganda della cooperazione. Desidero però proporre una modifica alla lettera *a*), secondo comma, tendente a sopprimere la parola « la promozione »; cioè, invece di dire: « la promozione e lo sviluppo della cooperazione », si dovrebbe dire: « lo sviluppo della cooperazione », perchè la promozione dello sviluppo della cooperazione compete anche ad altri Ministeri, come quello dell'agricoltura, e via di seguito. Questo per evitare collisioni di competenza fra i vari Ministeri.

D E M A R Z I , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Sono d'accordo.

P R E S I D E N T E . Allora anche alla lettera *b*) bisognerà sopprimere la parola « sviluppo » e lasciare soltanto l'altra « la diffusione ».

Metto ai voti, allora, l'emendamento proposto dal relatore tendente a sopprimere, alla lettera *a*), le parole « la promozione ».

(È approvato).

Metto ai voti l'altro emendamento da me proposto tendente a sopprimere, alla lettera *b*), le parole « lo sviluppo ».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 17-*bis* quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 17-*ter*.

(*Rappresentanza cooperativa nel Comitato Esecutivo della sezione speciale per il credito alla cooperazione, presso la Banca Nazionale del lavoro*).

Al secondo comma dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio del-

lo Stato 15 dicembre 1947 n. 1421 e successive modifiche è aggiunto dopo il numero 4) il seguente:

« n. 5) da tre rappresentanti designati dalle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del Movimento cooperativo giuridicamente riconosciute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modifiche ».

R I C C I . Signor Presidente, qui stiamo facendo delle aggiunte e delle modifiche oggi, alla fine del 1970, ad una legge del 1947; pertanto io sarei dell'avviso di usare una diversa dizione, vale a dire: « Il comitato esecutivo della sezione speciale per il credito alla cooperazione, presso la Banca regionale del lavoro, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo, eccetera è integrato da tre rappresentanti designati dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, eccetera ».

P O Z Z A R , *relatore*. Il relatore è favorevole alla proposta del senatore Ricci.

D E M A R Z I , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. La proposta del senatore Ricci sarebbe valida se le modifiche apportate alla legge del 1947 fossero tutte qui, in questo articolo 17-*ter*, ma il fatto è che tutta l'impostazione della vecchia legge viene cambiata.

V I G N O L O . Per motivi di chiarezza è preferibile la dizione proposta dal senatore Ricci, esclusivamente per questo articolo 17-*ter*.

P O Z Z A R , *relatore*. È opportuno che io dia una spiegazione agli onorevoli commissari; questo articolo 17-*ter* è stato aggiunto in corrispondenza di una vecchissima aspirazione degli enti cooperativistici. Ora io direi, visto che tutto il disegno di legge è stato organizzato con il riferimento a quello del 1947 e successive modificazioni, che si debba anche qui adottare la stessa formulazione. Vi è poi l'opportunità, di cui si è detto

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

34ª SEDUTA (17 dicembre 1970)

in sede di Sottocommissione, di toccare il meno possibile il testo pervenutoci dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo dell'articolo 17-ter.

(È approvato).

Art. 18.

(Disposizioni transitorie).

Le società cooperative legalmente costituite prima dell'entrata in vigore della presente legge non sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con la legge 2 aprile 1951, n. 302, nel testo modificato dal precedente articolo 3 circa il limite minimo del valore nominale di ciascuna quota od azione.

I consorzi di cooperative in forma di società cooperative e quelli di cooperative ammissibili ai pubblici appalti già costituiti fino alla data di entrata in vigore della presente legge non sono tenuti ad adeguarsi nè alle disposizioni della lettera *b*) del secondo comma, nè a quelle del terzo comma dell'articolo 27 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con la legge 2 aprile 1951, n. 302, nel testo modificato dal precedente articolo 5.

(È approvato).

La Sottocommissione propone, inoltre, il seguente articolo 18-bis:

Art. 18-bis.

(Modificazioni statutarie).

« Le deliberazioni di modifica, per adeguare gli atti costitutivi della presente legge, possono in deroga alle disposizioni contenute negli articoli 2365 e 2375, secondo comma del Codice civile, essere prese con le modalità e la maggioranza dell'Assemblea ordinaria stabilite dall'atto costitutivo ».

P O Z Z A R , *relatore*. Il Codice civile prevede che, per modificare lo statuto delle cooperative, deve esser convocata l'assemblea straordinaria. Poichè le modifiche statutarie che verranno apportate in seguito a questo provvedimento lo saranno per obbligo di legge, allora si prevede che per esse basti l'assemblea ordinaria.

A L B A N I . Ma per quanto riguarda la formulazione è più preciso dire: « ...per adeguare gli atti costitutivi alle norme della presente legge, eccetera ».

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo dell'articolo 18-bis.

(È approvato).

Art. 19.

(Entrata in vigore).

La presente legge entra in vigore dopo 60 giorni dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

D E M A R Z I , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Signor Presidente, onorevoli senatori, ritengo che questo provvedimento che abbiamo ora varato abbia segnato un punto in avanti di notevole importanza per la cooperazione, punto che non può essere passato sotto silenzio.

Ringrazio in modo particolare tutti i membri della Commissione e il relatore. Quello che è stato compiuto è un atto coraggioso, perchè la tentazione avrebbe potuto essere quella di approvare il testo pervenuto dall'altro ramo del Parlamento, nella attesa della grande riforma della cooperazione alla quale molte cose avrebbero potuto essere rinviate. La Commissione è stata realistica e ha fatto subito quello che era possibile fare; essa ha voluto e saputo andare oltre quanto costituiva il frutto dei lavori dell'altro ramo del Parlamento. Occorre dargliene

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)34^a SEDUTA (17 dicembre 1970)

atto; se questa riforma venisse poi completata in questa legislatura dalla attesa grande riforma, ebbene tanto di guadagnato.

Ho detto che con questo provvedimento noi abbiamo dato un notevole avvio alla cooperazione; da una posizione tradizionale italiana di difesa del più povero, del più debole nelle condizioni di bisogno, alla posizione, più evoluta, del mercato, dell'imprenditorialità e della concorrenza. Ecco perchè era necessario rivedere i valori e le impostazioni della legge del 1947, perchè restando ad essa certamente la cooperazione non poteva prendere respiro. Non abbiamo fatto tutto, ma abbiamo fatto senza dubbio un notevole passo avanti e ci auguriamo che la Camera dei deputati recepisca immediatamente le modifiche, in modo che col nuovo anno il disegno di legge divenga legge dello Stato dando i suoi frutti.

Dobbiamo essere orgogliosi, molto orgogliosi per quello che abbiamo fatto a favore della cooperazione che tutti esaltano, ma che poi non viene aiutata, tanto è vero che quando è stata approvata la legge sull'avviamento economico, non abbiamo potuto inserire in suo favore molte delle disposizioni che, per fortuna, abbiamo oggi travasato in questo disegno di legge.

E poichè non credo che ci rivedremo prima del Natale, colgo l'occasione per augurare non soltanto a voi, ma a tutto il mondo del lavoro, un sereno e tranquillo Natale.

P R E S I D E N T E . Esprimo a nome della Presidenza il più vivo ringraziamento alla Commissione e a tutti i collaboratori che hanno intensamente lavorato intorno a questo testo. Debbo rilevare che, finalmente, dopo tanti anni, siamo riusciti a portare a compimento questa piccola riforma che richiederà ulteriori sforzi del Parlamento. Comunque il metodo seguito in questa circostanza ha dato dei risultati positivi: la collaborazione delle organizzazioni interessate, l'unità di intenti, ha permesso un lavoro serio e ha consentito, ripeto, di giungere finalmente in porto. Nel rinnovare quindi questi ringraziamenti a coloro che hanno collaborato con questo spirito alla elaborazione di questo testo, rivolgo ai cooperatori italiani l'augurio che sappiano trovare una forza nuova per l'avanzamento dello spirito cooperativistico in Italia. E termino formulando anche io alla Commissione i migliori auguri per il nuovo anno.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12,10.